

della libertà del transito, ma salvo sempre l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione parlamentare vide in questa approvazione del Ministero una complicazione, una causa d'accentramento inutile, e vi sostituì l'approvazione del prefetto, aggiungendo però questa disposizione, su cui richiamo l'attenzione della Camera: « In ogni tempo è ammesso il ricorso al Ministero dei lavori pubblici contro le disposizioni che limitano la libertà di circolazione ».

Ora che cosa avverrà praticamente? Un comune stabilisce una di queste disposizioni: riporta l'approvazione del prefetto e fa tutte le spese per metterla in esecuzione, compresa l'apposizione di quelle scritte visibili ed illuminate di notte che sono richieste dal disegno di legge.

Ma poi alla distanza magari di due o tre anni da questa deliberazione (perchè la legge dà diritto di farlo in ogni tempo) un individuo qualunque, anche di altro comune, reclama al Ministero contro quella deliberazione.

Il Comune dovrà pensare a difendere la sua deliberazione: intanto in pendenza del reclamo, non sa se debba, o no, mantenerne l'osservanza. E quando verrà la decisione del Ministero, se questo accoglie il reclamo, il Comune oltrechè restare esautorato, avrà fatto parecchie spese inutili; se invece il reclamo sia respinto, il Comune sarà ancora sempre esposto a vederlo rinnovato altra volta perchè la decisione del Ministero non è una sentenza irrevocabile che faccia stato! Invece quindi di togliere le complicazioni e le difficoltà, andiamo a crearle. Assai meglio è lo accettare il disegno ministeriale, secondo cui la deliberazione del Comune è sottoposta subito all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Così rimane tosto decisa la sua sorte senza spese, senza ricorsi, senza possibilità di molestie per i Comuni.

Sono queste sostanzialmente le ragioni, che hanno determinato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotugno.

COTUGNO. M'associa a quanto ha detto l'onorevole Paniè, e rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pubblici, non vi sono altri iscritti. Se vuol parlare...

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Paniè ha fatto alcune osservazioni all'articolo 3 ed ha proposto taluni

emendamenti. In quanto alle osservazioni, egli dice che non sia bene usata la parola *omologati*, in luogo di *approvati*. Io non ho difficoltà di consentire che si dica: *approvati*. Veramente la parola *omologazione* si riferisce più specialmente a decreti dell'autorità giudiziaria; ma qui si potrebbe usare perchè vuol dire: dichiarazione di conformità. In ogni modo non ho difficoltà che si dica: e siano approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Quanto agli emendamenti, non li posso accogliere.

Nessuno nega (intendiamoci bene) ai comuni di riprodurre le disposizioni della legge o dei regolamenti governativi, ma è come fare un'altra edizione della legge o dei regolamenti: e ciò a scapito della chiarezza di essi. Il concetto è questo: è vietato ai comuni di disporre intorno agli argomenti nei quali vi sono disposizioni di legge, per non ingenerare confusione, per non diminuire l'efficacia della norma generale e per non creare poi quella condizione per cui il giudice ritenga che vi sia un contrasto fra le disposizioni comunali e quelle della legge e dei regolamenti generali, e nel contrasto dica che esuli quella presunzione che deve sempre presiedere nell'applicazione della legge: cioè, che ogni cittadino è tenuto a conoscere la legge stessa.

Del resto, in generale, nelle materie giuridiche, ogni superfluità è sempre dannosa; e quante volte si ripetano disposizioni di legge (il che è perfettamente inutile, perchè non giova ad aggiungere nulla alla legge che è già conosciuta), si ha sempre una confusione, un'oscurità, un danno nell'interpretazione.

Quanto al secondo emendamento che dice: « Nel secondo comma aggiungere in fine le parole: le cui caratteristiche saranno determinate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge », osservo che non c'è bisogno di dirlo nella legge. Questo emendamento si può accogliere come raccomandazione.

E neanche si può accogliere la proposta da lui fatta: di escludere il ricorso al Ministero, in materia di disposizioni comunali relative alla circolazione stradale, per evitare incertezze di applicazioni in pendenza di ricorso alla autorità centrale o possibilità di riapertura di istruttoria in seguito a nuovo reclamo.

Approvata la disposizione dal prefetto, essa entra senz'altro in vigore: finchè non intervenga una decisione in contrario dal